



Att.ne Dr. Johannes Fragner-Unterpertinger - Malles (Bolzano)

Oggetto: **Perizia di sintesi tecnico-giuridico-forense**

“Sul necessario divieto d’impiego dei prodotti chimici di sintesi in agricoltura, rappresentanti pericolo grave e attuale per la salute e l’ambiente, nel rispetto dei Diritti Costituzionali prioritari e delle norme fitosanitarie, agroambientali e di sviluppo rurale, nazionali ed europee”

“Magistralis Agroecologica” del Dr. Giuseppe Altieri, Agroecologo

Dal 2014, in Italia come in tutta Europa, l'**Agricoltura Integrata** è obbligatoria **quale requisito minimo di base per gli agricoltori**, così come definita dalla **Decisione CE del 30-12-1996 - Allegato 1, Norme OILB** (espressamente citata nel D.lgs 150/2012 che recepisce la direttiva UE sull'Uso sostenibile dei Pesticidi o "Prodotti Fitosanitari").

Ciò implica l'**impiego prioritario** (ovvero obbligatorio) **di tutte le tecniche alternative** e biologiche disponibili da parte degli agricoltori, prima di poter avere l'**autorizzazione** da parte di un **Consulente Fitosanitario** per un eventuale **trattamento chimico**. In ogni caso, dopo aver valutato se sono state superate le soglie di danno, ovvero, solo nel caso in cui le tecniche alternative prioritarie fossero state insufficienti.

Ma, come si dimostra dalla diffusione su larga scala con oltre il 15% della superficie agricola italiana in Produzione Biologica, **tali tecniche agroecologiche sono ampiamente disponibili e sufficienti a garantire produzioni economiche**. Rispettando in tal modo i Diritti Costituzionali alla salute ambientale (Art. 32, 9) ed orientando l'attività economica a fini sociali, come previsto dagli obblighi costituzionali, sempre prevalenti sull'attività economica (Art. 41, Art. 44, et al., Costituzione).

I mezzi tecnici ammessi in agricoltura biologica ai sensi dei Reg. europei e nazionali di riferimento, **vengono reputati efficaci in quanto sono stati regolarmente registrati al commercio e autorizzati all'uso agricolo**, ovvero **sottoposti alle relative prove preliminari**.

Pertanto, tutti i produttori agricoli devono in ogni caso impiegare, prioritariamente e in ogni forma, le tecniche disponibili alternative ai prodotti chimici sintetici, pericolosi per la salute.

Quindi, in applicazione del **Principio di Precauzione su base comparativa tra tecnologie**, l'**uso eventuale di un prodotto chimico** può essere **autorizzato solo in deroga** agli obblighi suddetti, da un tecnico **Consulente Fitosanitario** abilitato, con uno specifico **"Atto Fitoiatico"** (vedasi relativa circolare dell'Ordine Nazionale degli Agronomi), dopo aver privilegiato le tecniche alternative, in ogni caso prioritarie e pertanto obbligatorie.

Secondo le norme europee e nazionali richiamate, così come previsto dal P.A.N. (Piano d'Azione Nazionale) sull'uso dei Prodotti Fitosanitari, è necessario inoltre **valutare correttamente il superamento delle eventuali soglie economiche di danno, prima di autorizzare un intervento chimico** con prodotti sintetici, per manifestata insufficienza delle altre tecniche agroecologiche prioritariamente utilizzate.

Coloro che eventualmente dovessero intervenire con mezzi chimici pericolosi sono tenuti inoltre a mantenere una **distanza di sicurezza al fine di garantire l'assenza di derive fuori delle proprie coltivazioni**, verso strade, abitazioni, coltivazioni biologiche, ecc., così come stabilito da diverse sentenze, in primis quella del tribunale di Pistoia nel 2011. Tale distanza, da studi ministeriali, è

indicata in almeno 300 metri, in assenza di vento; laddove gli agricoltori possono in ogni caso usare i mezzi biologici, spesso anche più efficaci e redditizi, senza impatto sulla salute ambientale.

Con le nuove **norme penali sui reati ambientali (L 68/2015)** è stato stabilito inoltre che non si possono contaminare le acque con prodotti chimici pericolosi; ma ciò è impossibile in quanto, alla fine, i residui chimici finiscono sempre nelle acque, superficiali o profonde. Questa legge prevede pene anche per chi non faccia rispettare tali diritti inviolabili, costituzionalmente tutelati, individuando le responsabilità agli organi di controllo e repressione.

Il citato D.lgs 150/2012 prevede la massima riduzione possibile dei prodotti chimici di sintesi in agricoltura in primis attraverso **lo sviluppo più ampio dell'agricoltura biologica.**

Attraverso i **Pagamenti Agroambientali previsti dalle norme europee e regionali a favore dell'Agricoltura Biologica** (attivi da oltre un ventennio, ndr !!) **il passaggio alla coltivazione biologica deve avvenire senza ostacoli economici per gli agricoltori**, cui viene **compensato il servizio agroambientale fornito alla collettività**, in osservanza **dell'Art. 3, comma 2 della Costituzione Italiana**, che obbliga alla rimozione degli ostacoli al fine della realizzazione sociale dell'attività economica.

Il ruolo dei Sindaci

Pertanto, in applicazione di tale principio e richiamando gli articoli costituzionali sopra citati, un Sindaco, in qualità di tutore della salute dei propri cittadini **dovrebbe, o meglio, deve rendere obbligatoria la coltivazione biologica del proprio territorio, al fine di garantire la prevalenza del bene comune rappresentato dalla salute ambientale.**

Tanto più nel momento in cui i **pagamenti agroambientali** previsti sono calcolati sui **mancati ricavi** (30-40% delle rese a parità di prezzi), **maggiori costi**, più un 20% per i cosiddetti **costi burocratici di transazione** alla coltivazione biologica.

A tale compensazione **si aggiunge un'ulteriore 30%** di maggiorazione per i cosiddetti **benefici sociali indiretti, nel caso si attivi un'azione collettiva sui Pagamenti Agroambientali** per la coltivazione biologica di un intero "Bio-territorio". Ottenendo in tal modo **un vantaggio economico per tutti gli agricoltori da un'azione di divieto dei pesticidi sul territorio comunale operata dal Sindaco**, attraverso una delibera a carattere sanitario del consiglio comunale.

Vantaggio cui si aggiunge normalmente un **miglior valore di mercato delle produzioni biologiche**, una volta trascorso il periodo di conversione stabilito dalla legge, nella contingenza attuale in cui i prodotti biologici sono molto richiesti, grazie alla grande sensibilizzazione della collettività.

Ciò senza tener conto dei benefici sociali indiretti e **sulla spesa sanitaria locale e nazionale**, visto il grave pericolo rappresentato dai pesticidi chimici per la salute Umana e l'Ambiente.

Per quanto detto,

i Prodotti Fitosanitari chimici sintetici sono "praticamente e giuridicamente" vietati, ma si continuano ad usare per inerzia degli agricoltori e della popolazione, che non reagisce nelle sedi competenti

Massa Martana, 21 Marzo 2018

Prof. Giuseppe Altieri, Agroecologo

